



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAIORINO, DE ROSA, BILOTTI, Sabrina LICHERI,
NATURALE, NAVE, PIRRO, SIRONI, MAZZELLA e DI GIROLAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2024

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce norme più stringenti relativamente alla tutela degli animali, di fatto, inattuata, sia in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia dell'inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle Forze dell'ordine sul fenomeno.

Il testo, complesso ed articolato, è il risultato di una lunga ed intensa attività istruttoria, anche in collaborazione con diversi esperti. «Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale - che include ma non si limita alla violenza - atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati dai giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi sugli animali durante il proprio lavoro». (*The Web Of Cruelty: «What animal abuse tells us about humans»*, di Arnold Arluke).

L'FBI (il *Federal Bureau of Investigation*) ha classificato i dati relativi agli abusi sugli animali come «crimini contro la società», in ragione dell'associazione di tali reati con altri crimini violenti. Sulla base dei dati precedenti rilevati, il 46 per cento degli assassini seriali, durante l'adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l'86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei propri animali.

I soggetti in grado di compiere maltrattamenti sugli animali possono manifestare verso la componente più fragile della società i medesimi comportamenti. Questi costituiscono ulteriori motivi per i quali non può

non apparire opportuno uscire quanto prima dal rigido paradigma della *pietas* nei confronti degli animali, elevando la tematica in esame ad argomento ben più articolato e complesso, quale di fatto è, che esplica le sue conseguenze su un panorama ben più ampio nella nostra società.

È possibile affermare, infatti, che il contrasto alla crudeltà sugli animali possa costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine.

È parallelamente fondamentale, dunque, l'approccio che le Forze dell'ordine dovrebbero assumere nelle indagini sui casi di maltrattamento di un animale, da considerarsi quali pericolosi campanelli d'allarme relativamente alla violenza che esiste in un determinato contesto - spesso familiare - e che meritano di essere esaminati in maniera adeguata.

L'esercizio della violenza sugli animali - a parere dei proponenti - è stato finora scarsamente contrastato e arginato, purtroppo, per l'esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e per la lentezza dei processi che hanno determinato la prescrizione dei reati.

I dati sono inquietanti, ad esempio quelli diffusi dalla Lega anti vivisezione (LAV): i procedimenti per reati a danno degli animali sono aumentati del 3,74 per cento (7.100 fascicoli nel 2022 contro i 6.844 nel 2021); il reato più contestato è quello relativo al maltrattamento di animali (il 31,19 per cento del totale dei procedimenti), con un aumento delle inchieste del +3 per cento. È un dato che fa ben sperare su un aumento della sensibilità nei confronti degli animali, con più persone disposte a denunciare. Aumentano

anche i fascicoli aperti per uccisione di animali (il 30,91 per cento del totale, l'1,72 per cento in più). Crescono in maniera consistente i reati venatori, il 17,18 per cento del totale, +6,82 per cento rispetto all'anno precedente. Seguono l'abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (14,67 per cento di tutti i reati, con un aumento del 12,84 per cento); uccisione di animali altrui, traffico di cuccioli, organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate, spettacoli e manifestazioni vietati.

La violenza può essere intenzionale e diretta, oppure indiretta e derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l'animale.

Ci sono inoltre maltrattamenti che assumono profili di maggiore gravità in quanto più strettamente collegati alla malavita organizzata e alla circolazione di denaro per scommesse illegali, come i casi di combattimenti clandestini, di corse illegali di cavalli, e i canili, i rifugi e il traffico di animali.

Con la presente proposta si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale nonché alle disposizioni transitorie per il codice penale in materia di tutela degli animali. La *ratio* delle modifiche consta nel rafforzamento della tutela giuridica dell'animale sotto diversi profili.

Premesso che l'esigenza di una maggiore tutela dell'animale trova la propria giustificazione non unicamente nel fatto che gli animali sono ormai riconosciuti, anche a livello giuridico, quali esseri senzienti, ma anche nella circostanza già citata che i soggetti che compiono violenze e maltrattamenti sugli animali sono quelli che possono manifestare violenza nei confronti della componente più fragile della società.

È evidente, peraltro, che i reati commessi in danno agli animali siano presumibilmente maggiori rispetto a quelli denunciati ed accertati, talvolta anche per la difficoltà che il denunciante incontra rivolgendosi alle Forze

dell'ordine. È infatti spesso rappresentato il disagio dei denunciatori per la difficoltà di intervento legata alla carenza di organico o di risorse.

Tutto ciò considerato, il presente disegno di legge apporta una serie di puntuali modifiche alle disposizioni sanzionatorie - volte al loro inasprimento - e rende maggiormente severe anche le pene accessorie, di natura generalmente interdittiva; integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti.

In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.

In particolare, il comma 1 subordina la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore di enti e strutture che si occupino di tutela per gli animali.

Il comma 2 interviene sul titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale che, dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-*bis* a 544-*sexies*). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-*bis*, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, in modo da precisare che oggetto della tutela penale sia direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale. In ragione di tale previsione si prevede un generale inasprimento dell'impianto sanzionatorio per i più gravi delitti contro gli animali. Tra le modifiche di maggiore interesse, di seguito si segnalano: l'inasprimento delle pene per i reati aggravati, generalmente pre-

vedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà (in particolare, si tratta dell'ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati articolo 544-*quater*, secondo comma, del codice penale, nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale, delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali articolo 544-*quinquies*, secondo comma, del codice penale); viene integrata, nella fattispecie di « maltrattamento di animali », di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale, anche la sevizia avente carattere sessuale; la trasformazione in delitto di alcune fattispecie attualmente punite a titolo di contravvenzione, quale ad esempio quella di colui che « detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze » nonché l'abbandono degli stessi; la modifica della fattispecie di « spettacoli o manifestazioni vietati » di cui all'articolo 544-*quater* del codice penale specificando che sono puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono, inoltre, aggiunte: le lotterie con in palio animali vivi; le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani.

Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad

ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso). Il reato di « uccisione o distruzione di specie protette » - attualmente configurato quale contravvenzione nel nostro ordinamento - viene trasformata in delitto, ai sensi dell'articolo 544-*septies* introdotto nel codice penale dal presente disegno di legge, con la contestuale abrogazione del vigente articolo 727-*bis* del codice penale. Rispetto alla norma vigente, la condotta perseguibile rimane la stessa, ma viene meno la scriminante relativa alla trascurabilità della quantità o dell'impatto della condotta sullo stato di conservazione della specie.

È poi inserito nel codice penale l'articolo 544-*octies*, relativo al delitto di « esche nocive o pericolose », come già illustrato. La nuova fattispecie, in particolare, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, senza autorizzazione, abbandoni esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono (primo comma). La stessa pena si applica a colui che - sempre senza autorizzazione - abbandona « un alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte dell'essere umano o animale che lo ingerisce ». Se a seguito dell'ingestione dell'esca l'animale muore, si applica l'articolo 544-*bis* del codice penale concernente il delitto di uccisione di animale (reclusione da uno a cinque anni e multa da 5.000 a 50.000 euro) o di uccisione di specie protetta (articolo 544-*septies*).

Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale, prevedendone la sua ob-

bligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applicherebbe non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (*ex* articolo 459 del codice di procedura penale). Nello stesso articolo viene inserita la disciplina delle pene accessorie, con particolare riferimento alla sospensione e all'interdizione dall'esercizio di professioni ed attività. Si prevede che se il fatto è commesso da chi svolge attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, si applica la sospensione da due a sei anni delle relative attività. Se il fatto è commesso da un veterinario, si applica l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno. Se il fatto è commesso da un veterinario che sia anche pubblico ufficiale, si applica l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a due anni. In caso di recidiva, si prevede l'interdizione perpetua dalle attività medesime.

Con l'introduzione di un ulteriore comma all'articolo 544-*sexies* del codice penale, si prevede inoltre che, in caso di prescrizione del reato per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolti possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-*novies* del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-*bis*, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di

animali e uccisione o distruzione di specie protette. Si integra, altresì, l'articolo 625 del codice penale - nel quale sono elencate le circostanze che aggravano il delitto di furto, previsto e punito dall'articolo 624 del codice penale - prevedendo una ulteriore aggravante, ovvero se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (mutuando così l'espressione già dell'articolo 727 del codice penale). Se, dunque, oggetto del furto è un animale domestico, si applica una pena più elevata.

Il comma 4 interviene sul libro terzo del codice penale, relativo alle contravvenzioni abrogando, quale operazione di mero coordinamento, gli articoli 727 e 727-*bis* in quanto trasformati in delitti. I citati articoli concernono le condotte di abbandono di animali e uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Il comma 5 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-*bis* del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. In particolare, il comma 1 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova) l'articolo 254-*ter* con il quale si disciplina il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato, dunque, tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Al sequestro provvede

l'autorità giudiziaria con decreto motivato (ex articolo 253 del codice di procedura penale). La disposizione prevede che il sequestro di animali vivi possa essere ordinato dall'autorità giudiziaria che procede per un delitto - consumato o tentato - di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del codice penale), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-*quater* del codice penale), divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-*quinquies* del codice penale), uccisione o distruzione di specie protette (articolo 544-*septies*), abbandono di animali (articolo 544-*ter*.1), o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4 della legge n. 201 del 2010). In tal caso l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale. A loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche. La cauzione si prevede confluisca nel Fondo unico giustizia e resti a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell'animale. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati. Il procedimento delineato dall'articolo 254-*ter* del co-

dice di procedura penale dovrà essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In tal senso dispone il comma 3, che modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, inserendovi un comma 3-*quater*. Il comma 4 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* (Dei delitti contro gli animali) del libro secondo del codice penale.

Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, prevedendo un meccanismo derogatorio rispetto a quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e - relativamente al traffico di animali da compagnia - dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.

L'articolo 3 reca modifica alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo adeguandone il trattamento sanzionatorio all'offensività delle condotte ivi previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* del libro secondo, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore degli enti o delle associazioni previsti dall'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale nonché a favore di strutture pubbliche di rifugio per animali e a quelle volte alla gestione e alla tutela degli stessi, per un tempo determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità previste dal primo e dal secondo comma ».

2. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse;

b) all'articolo 544-*bis*, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « La pena è aumentata da un terzo alla metà se dalla condotta di cui al primo periodo deriva la morte di più animali »;

c) all'articolo 544-*ter*, primo comma, dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o

detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali » e le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;

d) dopo l'articolo 544-ter è inserito il seguente:

« Art. 544-ter.1. - (*Abbandono di animali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.500 a 5000 euro.

La pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose.

Nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per il reato di cui al presente articolo siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Quando è stata ordinata la confisca ai sensi del comma precedente il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Nel caso di mancato accertamento della responsabilità il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

e) all'articolo 544-*quater*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico tra animali e esseri umani »;

f) all'articolo 544-*quinquies*:

1) al primo comma, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « ,

realizza, finanzia », le parole: « che possono metterne in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse e le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro »;

2) al secondo comma:

2.1) all'alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

2.2) al numero 1), dopo le parole: « con minorenni » sono inserite le seguenti: « o con persone con disabilità »;

3) al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro »;

4) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

g) l'articolo 544-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 544-*sexies*. - (*Confisca e pene accessorie*) - Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 544-*septies*, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione

della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna siano pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Quando è stata ordinata la confisca ai sensi del comma precedente il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Nel caso di mancato accertamento della responsabilità il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato può rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

h) dopo l'articolo 544-sexies sono aggiunti i seguenti:

« Art. 544-septies. - (*Uccisione o distruzione di specie protette*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta

è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 544-*octies*. - (*Esche nocive o pericolose*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati siano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-*bis* o all'articolo 544-*septies*.

Art. 544-*novies*. - (*Circostanze aggravanti speciali*) - Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:

- a) l'aver agito alla presenza di minori;
- b) l'aver agito a scopo di lucro;
- c) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà;
- d) se vi è diffusione attraverso strumenti informatici o telematici.

Art. 544-*decies*. - (*Delitti colposi contro gli animali*) - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter* e 544-*septies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo ai due terzi ».

3. All'articolo 625, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-*quater*. se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività ».

4. Gli articoli 727 e 727-*bis* del codice penale sono abrogati.

5. All'articolo 733-*bis* del codice penale, le parole: « con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-*ter.* - (*Sequestro di animali vivi*) - 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-*ter.*, 544-*ter.1*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 544-*septies* del codice penale e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione

dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è restituita ai soggetti che l'hanno versata.

5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati ».

2. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*f-sexies*) delitti previsti dagli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 ».

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-quater*. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-*ter* ».

4. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m-septies*) delitti di cui al libro secondo, titolo IX-*bis*, del codice penale ».

5. All'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281)

1. Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: « tutela degli animali da affezione » sono inserite le seguenti: « e da compagnia »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 5.000 »;

2) al comma 2, le parole: « una somma di lire centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 ».

€ 1,00